

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

6500 Bellinzona, 5 dicembre 2003 EG/sl

Alle spettabili imprese
nel settore dell'edilizia principale
del Cantone Ticino

ADEGUAMENTI AL CONTRATTO NAZIONALE MANTELLO (CNM) ED AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL-TI)

Abbiamo il piacere di comunicarvi che le parti contraenti dei contratti citati a margine hanno concordato i seguenti adeguamenti contrattuali che entrano in vigore **a partire dal 1° gennaio 2004**.

1. Aumenti salariali

1.1. Aumenti salariali individuali

- 1.1.1. I salari orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali (assistenti inclusi), devono essere aumentati di fr. 0,15 l'ora.
- 1.1.2. I salari mensili di tutte le classi salariali (assistenti inclusi) devono essere aumentati di fr. 20.— mensili.

2. Nuovi salari base

Tenuto conto di un aumento generale dei salari base (minimi) di fr. 0,15 l'ora, rispettivamente di fr. 20.-- mensili, quelli nuovi sono i seguenti:

Classe salariale	Zona	Salario orario	Zona	Salario mensile
C	blu	fr. 22.15	verde	fr. 3'915.--
B	blu	fr. 24.65	verde	fr. 4'315.--
A	verde	fr. 26.35	verde	fr. 4'715.--
Q	verde	fr. 27.35	verde	fr. 4'905.--
V	verde	fr. 29.35	verde	fr. 5'225.--

Ricordiamo che il salario costante mensile, da non confondere con il salario mensile, viene stabilito moltiplicando il salario orario per 176 (coefficiente).

3. Salari apprendisti

La retribuzione minima oraria degli apprendisti è la seguente:

1° anno	2° anno	3° anno
fr. 8.20 l'ora	fr. 10.95 l'ora	13.70 l'ora
(30 % del salario base della classe salariale Q)	(40 % del salario base della classe salariale Q)	(50 % del salario base della classe salariale Q)

4. Indennità per il pranzo (già indennità d'inconvenienza)

L'indennità oraria passerà da fr. 1.-- a fr. 1,20.

Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.

Per le assicurazioni sociali si ammette un'indennità massima annua non assoggettata al pagamento dei contributi di fr. 2'200.--.

5. Nuovo CCL-TI

Le parti contraenti hanno stipulato un nuovo contratto valevole dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2005 che vi sarà inviato prossimamente.

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e gli auguri di un felice e prospero anno nuovo.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:

il segretario:



E. Bernasconi



E. Genini